



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail di invio.

Spett.le Ditta

Gruppo Mastrotto Spa
Via Quarta Strada n. 7
36071 Arzignano (VI)
Pec: gruppomastrotto@legalmail.it

p.c.

Arpav
Dipartimento di Vicenza

Sportello Unico di Arzignano

OGGETTO: Pratica n. 02629600244-28092015-1644 - SUAP 1042 - 02629600244
Ditta Gruppo Mastrotto Spa - stabilimento di Arzignano, via della Concia, n. 156
Integrazione autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 203/2012.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata in data 28/9/2015 tramite SUAP,
Visto l'art. 13 della Legge Regionale n. 4/2016;

Vista la ns. richiesta di chiarimenti ai fini dell'assoggettabilità a procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.), prot. n. 27691 del 22/04/2016, e la Vs. nota di riscontro, agli atti con prot. n. 31563 del 09/05/2016, in cui è precisato che "è in fase di completamento un progetto di ampliamento che porterà la capacità produttiva dell'azienda oltre le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito" e che "verrà a breve presentata domanda contestuale di V.I.A. e A.I.A. per l'approvazione dell'ampliamento";

Rilevato che nella Vostra nota si chiede di poter comunque essere autorizzati relativamente alle operazioni meccaniche;

Vista la circolare regionale (agli atti con prot. 20557 del 23/3/2016) in cui si rileva che l'art. 13 della citata legge regionale si applica ai rinnovi di autorizzazioni ma non a modifiche dell'autorizzazione vigente connesse a modifiche gestionali o progettuali che non abbiano potenziali impatti ambientali negativi e significativi,

Sentito l'Ufficio VIA provinciale;

Considerato che con nostra successiva nota, prot. 34473 del 19/5/2016, è stato sospeso il procedimento di rilascio dell'A.U.A. in quanto il rilascio della stessa si configurerebbe come implicito rinnovo (nuova scadenza al 2031 rispetto all'attuale al 2027);

Ritenuto pertanto integrare esclusivamente la vigente autorizzazione con le richieste attività di smerigliatura, spazzolatura e rasatura ed aggiornare la stessa alle nuove disposizione relativamente alle metodiche analitiche, con la presente è modificata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 203/2012 come segue.

La tabella dei limiti è integrata con la seguente:

Camini	Parametrio	Limiti
8	Polveri	20 mg/Nm ³

La prescrizione 5 è sostituita con la seguente:


5. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n. 173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.

Si da atto che la prescrizione n. 12 viene meno in quanto la quota solventi è stata ceduta ad altro stabilimento.

Si ricorda che anche per i nuovi impianti dovranno essere rispettate le prescrizioni ai punti 1 e 2 dell'autorizzazione relativi alla comunicazione di avvio e di primo controllo analitico.

A disposizione per eventuali informazioni, si porgono distinti saluti.

Sottoscritto dal Responsabile del Settore
dott. Angelo Macchia
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE

Servizio Città/Aria/Rumore

Domio Tise - Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA
Uffici - Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Partita IVA 496080243 C.F. 00496080243
Tel.n. 0444/908225 Fax n. 0444/908220

E-mail: baldisseri.andrea@provincia.vicenza.it

N. Reg. 253 /ARIA del 22 MAG, 2012 Prot. n. 111

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e smi - parte quinta - art.269.8/281
DITTA: Gruppo Mastrotto spa
COMUNE DI: Arzignano - via della Concia, 156

Autorizzazione alla modifica sostanziale ed alla prosecuzione dell'attività in essere

(Responsabile del procedimento: Andrea Baldisseri - tel.n. 0444/908225)

(Responsabile dell'istruttoria: Edoardo Tobaldo - tel.n. 0444/908227)

Il Dirigente

Visto che con documentazione agli atti con prot.n.21220 del 19.03.2012 la ditta ha presentato una domanda di autorizzazione per il sito in oggetto, già autorizzato con provvedimento n.574 del 07.12.07;

Visto altresì come la ditta avesse presentato la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs.n.39/2005 per l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ottenendo la relativa autorizzazione con il provvedimento provvisorio ricognitivo AIA con prot.n.65542 del 26.10.07;

Considerato che alla richiesta di cui sopra è seguita la nota n.22785 del 23.03.2012 con comunicazione di avvio procedimento e contestuale richiesta di integrazione, cui la ditta ha dato riscontro con documento agli atti con prot.n.24706 del 30.03.2012;

Rilevato che la ditta effettua attività di lavorazioni pelli, con fase di rifinitura (5 cabine di spruzzo + 2 di campionatura, 1 macchina a rulli) e operazioni meccaniche (2 rasatrici e 1 spaccatrice); la domanda riguarda l'installazione della fase bagnato (5 bottali di calcinaio e 6 di concia);

Rilevato inoltre come il ciclo di lavorazione ed i macchinari presenti siano tale da non rientrare nei requisiti di assoggettabilità alla normativa IPPC di cui ai punti 6.3 e 6.7 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs.152/2006; -

Considerato che in data 03.05.2012 si è tenuta la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, come da documentazione agli atti, e che la stessa si è espressa favorevolmente con parere n.03/0512, alle condizioni che si riportano nel presente provvedimento;

Visto che nel corso della suddetta CTPA il comune di Arzignano ha espresso parere favorevole, rilevando come l'intervento in questione deve rispettare gli adempimenti in materia edilizia;

Richiamato il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs 128/10;

Visto il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128;

Vista la LR 33/85 e smi;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli artt.19 (sulle competenze della Provincia) e 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza);

Visto il Decreto Presidenziale n. 4/2010, Prot. N.31270 del 30.04.2010, di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Autorizza

La ditta Gruppo Mastrotto spa a quanto oggetto di richiesta e richiamato in premessa.

L'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA E' SUBORDINATA AL RISPETTO DEI SEGUENTI LIMITI E PRESCRIZIONI, CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 152/06;



Camini	Parametro	Limiti
1/2	Ossidi di Azoto	350 mg/Nmc
3	Idrogeno solforato	50 g/h
6	Polveri	20 mg/Nmc
4/5	Ammoniaca	250 mg/Nmc
4/5	COT	50 mgC/Nmc
S1/S2/S3/S4/S5	Polveri	3 mg/Nmc

1. L'impresa deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'Arpav, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto di aspirazione. Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.
2. L'impresa deve effettuare un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti a regime, trasmettendone gli esiti a questa Amministrazione entro i successivi 45 giorni.
3. Gli autocontrolli periodici successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale, secondo la tempistica risultante dalle ultime analisi effettuate, triennale per il camino n.6. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.
4. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
5. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico <http://ippc.arpa.veneto.it>. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprime in merito.
6. La sezione di campionamento dovrà essere rispettata quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06 e smi; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato di dimensioni unificate, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato.
7. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento, secondo un apposito piano da presentarsi entro 30 giorni e che, in assenza di diverse indicazioni sarà obbligatorio seguire. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi.
8. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'Arpav entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
9. La portata autorizzata si considera quella dichiarata nella documentazione presentata, con un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art.271 comma 13.
10. Le quote dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
11. La ditta dovrà istituire un apposito registro in cui annotare/compilare, con frequenza di registrazione almeno mensile, i seguenti dati:
 - il carico dei diversi acquisti di solventi e consumi di prodotti destinati alla fase di rifinitura, compresi quelli per i lavaggi delle relative attrezzature;
 - lo scarico al momento dell'utilizzo dei suddetti prodotti;
 - i dati quantitativi delle pelli rifinite suddivisi per articolistica;
 Tale registro dovrà riportare, al termine di ogni anno, i prodotti in giacenza in magazzino, con relativo contenuto di solvente.

12. In relazione alla gestione dei solventi nel complesso dell'attività produttiva e per la fase di rifinitura la ditta dovrà inoltre:
- utilizzare un quantitativo di solventi non superiore a 60.000 Kg/anno;
 - rispettare un fattore di emissione di 75 gSOV/mq di pelle rifinita;
 - con riferimento all'allegato 1 alla parte V del D.Lgs.152/06, è vietato l'uso delle sostanze di cui alle tabelle A1/A2 ed ai solventi della tabella D classi I/II;
 - per le cabine di spruzzo mantenere installati ed efficienti gli appositi contatori totalizzatori;
 - inviare alla Provincia, entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, il Piano gestione solventi di cui all'allegato III alla parte V del D.Lgs 152/06 dando altresì evidenza: del rispetto del limite in fattore di emissione, dei dati relativi alle pelli rifinite nello stabilimento e relativa articolistica, dei consumi di prodotti, ivi compresi quelli per i lavaggi delle attrezzature, e delle giacenze di magazzino, ricavati anche attraverso i dati risultanti dal registro di cui al punto precedente.
13. Per l'impianto di abbattimento della fase di lavorazione ad umido la ditta è impegnata a:
- mantenere il pH della soluzione di abbattimento a valori non inferiori a 12;
 - mantenere per gli impianti in questione uno strumento automatico di controllo e reintegro/sostituzione della soluzione di abbattimento dotato di sistema di allarme acustico-visivo;
 - provvedere alla sostituzione periodica della soluzione di abbattimento con le seguenti modalità:
 - a) almeno una volta al mese o in corrispondenza di fermate prolungate;
 - b) in base ad esigenze determinate dal ciclo produttivo;
 - c) secondo le specifiche indicazioni da parte del costruttore dell'impianto, idonee a mantenere le condizioni di abbattimento.

La presente autorizzazione ai sensi del comma 7 dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e smi ha una durata di 15 anni e la richiesta di rinnovo deve essere presentata nei termini previsti dallo stesso comma.

Avverte che

La presente autorizzazione è valida unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e smi, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo.

Quanto autorizzato è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni ed altro di competenza di altri Enti. Rimane nella responsabilità della ditta acquisire gli stessi.

Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.

Per quanto non disposto con il presente provvedimento, che sostituisce il precedente n.574 del 07.12.07 ed il provvisorio ricognitivo AIA con prot.n.65542 del 26.10.07, la ditta deve seguire quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06 e smi.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta, al Comune di Arzignano, al Dipartimento Provinciale dell'Arpav ed alla società Acque del Chiampo spa.

Il Dirigente del Settore Ambiente
dott. Angelo Macchia

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
Entrate
00014336 00005182 001E8001
00095994 25/10/2011 09:44:45
0001-00009 06027ACBBA501E3
IDENTIFICATIVO : 01100401071056

0 1 10 040107 105 6

